



**Comune di FIGINO SERENZA**  
(COMO)

**SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI VERSANTE LUNGO VIA  
COMO FRANATO A SEGUITO DEGLI EVENTI METEORICI DEL  
7-8 LUGLIO 2014**

**PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**  
(ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 e D.P.R. n. 207/2010)

**F - SCHEMA DI CONTRATTO**

*Il Responsabile Unico del procedimento*  
**Comune di Figino Serenza**  
**Arch. Marco Dellavalle**

*I Progettisti*  
**Studio Idrogeotecnico Associato**  
**dott. geol. Efrem Ghezzi**  
**dott.geol. Pietro Breviglieri**  
**dott. ing. Giovanna Sguera**

## *SOMMARIO*

<b>ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO .....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO E CATEGORIE DEI LAVORI.....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 3 - MODALITÀ DELL'OFFERTA E ADEMPIMENTI PRECONTRATTUALI .....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 4 STATO DEI LUOGHI.....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 5 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI.....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO .....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 7 TERMINI D'ESECUZIONE E PENALI .....</b>	<b>8</b>
ART. 7.1 CONSEGNA DEI LAVORI .....	8
ART. 7.2 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE - PENALITÀ PER IL RITARDO. RISOLUZIONE.....	10
ART. 7.3 SOSPENSIONE DEI LAVORI PARZIALE O TOTALE - PROROGHE. ....	11
ART. 7.4 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CONTO FINALE.....	13
<b>ART.8 CRONOPROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI - PENALI - RAPPORTI CON LA DIREZIONE LAVORI E ADEMPIMENTI – LIQUIDAZIONE LAVORI.....</b>	<b>13</b>
ART. 8.1 CRONOPROGRAMMA DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI.....	13
ART. 8.4 RAPPORTI CON LA DIREZIONE LAVORI E ADEMPIMENTI – LIQUIDAZIONE LAVORI .....	14
<b>ART. 9 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E DEL C.C.N.L. - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE - GARANZIE - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI. ....</b>	<b>14</b>
ART. 9.1 OSSERVANZA E PROCEDURA SULLE NORME DI SICUREZZA DEI LAVORATORI. ....	14
ART. 9.2 PIANI DI SICUREZZA AZIENDALI .....	17
ART. 9.3 OSSERVANZA DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE.....	17
ART. 9.4 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.....	19
ART. 9.5 GARANZIE.....	24
ART. 9.6 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	25
<b>ART. 10 PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI. LAVORI IN ECONOMIA CONTABILIZZAZIONE E RELATIVA LIQUIDAZIONE.....</b>	<b>25</b>
ART. 10.1 PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO. ....	25
ART. 10.2 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA E RELATIVA LIQUIDAZIONE. ....	26
ART. 10.3 LAVORI IN ECONOMIA: CONTABILIZZAZIONE E RELATIVA LIQUIDAZIONE. ....	27
ART. 10.4 LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI. ....	27
<b>ART. 11 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI E CONTROLLI .....</b>	<b>27</b>
ART. 11.1 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI.....	27
ART. 11.2 CONTROLLI .....	28
<b>ART. 12 MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO.....</b>	<b>29</b>
ART. 12.1 COLLAUDO DEI LAVORI - PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA.....	29
<b>ART. 13 MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – DANNI DI FORZA MAGGIORE .....</b>	<b>29</b>

ART. 13.1 NORME ACCELERATORIE IN MATERIA DI CONTENZIOSO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. .	29
ART. 13.2 DANNI DI FORZA MAGGIORE.....	30
<b>ART. 14 GESTIONE DEL CONTRATTO .....</b>	<b>30</b>
ART. 14.1 CESSIONE DEL CONTRATTO.....	30
ART. 14.2 SUBAPPALTO E COTTIMO .....	30
ART. 14.3 CESSIONI DI CREDITO .....	32
ART. 14.4 SANZIONI .....	32

**ART. 1 - Oggetto dell'appalto**

Formano oggetto del presente appalto tutte le opere, somministrazioni, prestazioni e forniture necessarie ai lavori di sistemazione del tratto di versante lungo via Como, franato a seguito degli eventi meteorici del 7-8 luglio 2014.

Risultano escluse dallo stesso le attività di indagine geognostica a supporto della progettazione definitiva, perchè già affidate con appalto separato in quanto propedeutiche al progetto.

Tutte le opere oggetto del presente appalto dovranno essere realizzate in base alle condizioni e secondo le norme tecniche specificate nel capitolato speciale d'appalto e conformemente ai documenti del Progetto Definitivo-Esecutivo, atti che formano parte integrante ed inscindibile del contratto di appalto.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore dovrà conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

**ART. 2 - Ammontare dell'appalto e categorie dei lavori**

I lavori compresi nell'appalto, da pagarsi a misura secondo quanto di seguito indicato, ammontano a **euro 147.015,43 (diconsi centoquarantasettemilazeroquindici,43), oltre IVA di legge**, così distinti:

	Importi (Euro)
LAVORAZIONI A MISURA	142.760,63
Importo lavori, di cui 60.191,73 costo del personale e 2.109,76 di costi per la sicurezza aziendali	142.760,63
Costi per la sicurezza da PSC (aggiuntivi) non soggetti a r.a.	4.254,80
<b>Totale appalto</b>	<b>147.015,43</b>

L'importo contrattuale è determinato con il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari, aumentato del costo del personale, (valutato sulla base dei minimi salariali, definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello) e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.LGS 163/06 Art 82 comma 3 bis).

Ai sensi degli art. 61 e 170 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all'allegato «A» del predetto D.P.R., i lavori sono classificati nella seguente tabella:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualifica	Importo	%	Prevalente o scorporabile
Opere di ingegneria naturalistica	OG13	I	SI	€ 57.071,10	39,98	Prevalente
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	OG8	I	SI	€ 22.598,40	15,83	Scorporabile
Opere strutturali speciali	OS21	I	SI	€ 44.920,83	31,47	Scorporabile
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali e relative opere complementari	OG3	I	SI	€ 18.170,30	12,73	Scorporabile
<b>Totale lavori</b>				<b>€ 142.760,63</b>		
Oneri per la sic. non soggetti a r.a.				€ 4.254,80		

Ai sensi dell'art. 40 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali OG13 "Opere di ingegneria naturalistica".

Sono previste opere scorporabili per le categorie OG8 "Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica" e OS21 " Opere strutturali speciali".

Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 53, comma 4 e art. 82 del D.lgs. n. 163/06.

Per le attività previste negli atti progettuali, i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari».

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del D.lgs. n. 163/06 e art. 134 del DPR 554/99.

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara, mentre per gli oneri per la sicurezza costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi indicati a tale scopo nella prima tabella del presente articolo.

In caso di procedura di somma urgenza, i lavori saranno affidati in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento (Art. 176 D.P.R. 207/2010).

### **ART. 3 - Modalità dell'offerta e adempimenti precontrattuali**

All'appalto dei lavori di cui al presente Capitolato si procederà secondo le modalità che saranno decise dall'Ente Appaltante e che saranno riportate nel bando di gara e/o nella lettera d'invito.

Nell'offerta l'Impresa dovrà comprendere:

- dichiarazione con la quale attesti di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recata sul luogo di esecuzione dei lavori, di

avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori, di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

- dichiarazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità, tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- dichiarazione di sussistenza dei requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo di cui al D.P.R. n. 207/2010, art. 90 (per lavori pubblici di importo uguale o inferiore a 150.000 euro).

É ammessa l'associazione temporanea di imprese, allo scopo di ottenere i requisiti per la partecipazione alla gara.

All'offerta dovrà essere allegata una cauzione pari al 2 % a norma dell'art. 75 del D.lgs. n. 163/06, in contanti, in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, o mediante fidejussione bancaria o assicurativa.

In circostanze di somma urgenza, il prezzo delle prestazioni ordinate sarà definito consensualmente con l'affidatario; in assenza di accordo tra le parti si procederà secondo quanto previsto all'Art. 163, comma 5 del D.P.R. 207/2010.

Il Concorrente che si aggiudicherà provvisoriamente la gara di appalto, **sarà tenuto a fornire entro e non oltre 20 (venti) giorni** naturali e continuativi dalla formale richiesta del Responsabile Unico di Procedimento, i seguenti documenti

- 1) Copia dell'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- 2) Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata da:
  - 2.1 – estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS;
  - 2.2 – estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INAIL;
  - 2.3 – estremi delle denunce dei lavoratori effettuate alla Cassa Edile;
  - 2.4 – dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;
  - 2.5 – dichiarazione di assolvimento dell'obbligo di trasmissione del Piano di Sicurezza alle Imprese Esecutrici e ai Lavoratori Autonomi;
- 3) DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- 4) Piano Sostitutivo della Sicurezza e Piano Operativo di Sicurezza secondo quanto stabilito dall'Articolo 131 del Decreto Legislativo n.163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
- 5) Cronoprogramma sviluppato nel dettaglio sulla base di quello posto a base di gara, mediante la rappresentazione con il diagramma di Gantt di tutte le lavorazioni nelle varie fasi di cantiere secondo la loro sequenza logica temporale dal punto di vista dei tempi e costi, con individuazione anche delle risorse in termini di uomini/giorno, dei mezzi da impiegare e della progressiva produzione

economica mensile espressa non solo in valore percentuale ma anche in valore economico rispetto all'importo complessivo dei lavori offerto;

Il Cronoprogramma e il Piano operativo per la sicurezza di cantiere predisposti dal Concorrente risultato aggiudicatario provvisoriamente della gara di appalto, completi degli eventuali rilievi avanzati dal Responsabile Unico di Procedimento e dal Direttore Lavori, faranno parte integrante del contratto d'appalto.

#### **ART. 4 STATO DEI LUOGHI**

Con la stipula del Contratto, l'Appaltatore conferma di avere acquisito piena conoscenza dei seguenti elementi: la natura dei luoghi, comprese le caratteristiche geologiche, meteorologiche, idrologiche; le condizioni locali, inclusi gli eventuali vincoli architettonici, monumentali, storici, ecologici ed ambientali; gli eventuali vincoli e/o oneri derivanti da lavori in prossimità di edifici privati e pubblici, su impianti in esercizio od in prossimità di impianti in esercizio; ogni altro elemento suscettibile di influire sul costo dei lavori fra cui l'accesso ai luoghi ove svolgere i lavori, disponibilità di cave, discariche, permessi, eccetera.

L'Appaltatore non avrà pertanto diritto ad indennizzi o compensi di sorta aggiuntivi al prezzo pattuito, per eventuali difficoltà nell'esecuzione dei lavori derivanti dagli anzidetti elementi.

#### **ART. 5 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI.**

In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, va osservato il seguente ordine di prevalenza:

1. le norme e disposizioni contenute nel D.Lgs. 12/04/06 n.163 e le disposizioni di cui al D.P.R. 05/10/2010 n. 207 prevalgono in via assoluta laddove risultassero in contrasto con il presente Schema di Contratto e con il Capitolato Speciale d'Appalto;
2. l'appalto é soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.P.R. 207/2010, in tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente Schema di Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto;
3. le disposizioni contrattuali, con prevalenza dei disposti della presente parte amministrativa e del Capo 1° rispetto a quelli del Capo 2° del Capitolato Speciale di Appalto, a meno che non si tratti di disposti legati al rispetto di norme cogenti;
4. gli elaborati del progetto esecutivo posto a base di appalto, secondo il seguente ordine: strutturali, impiantistici, funzionali e ambientali; nell'ambito di ciascuno di tali gruppi, l'ordine di prevalenza è quello decrescente del rapporto (particolari costruttivi, elaborati esecutivi 1÷50, elaborati 1÷100, elaborati in scala minore), ferma restando, comunque, la prevalenza degli aspetti che attengono alla sicurezza statica, al funzionamento degli impianti e alla funzionalità distributiva;

5. descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente riportata nei documenti sopra richiamati;
6. parimenti è richiesto il perfetto adempimento d'ogni e qualsiasi disposizione di cui alle leggi 13.9.82 n.646, 23.12.82 n.936, 19.3.90 n.55 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

Non costituisce discordanza: una semplice incompletezza grafica o descrittiva, la eventuale mancanza di particolari costruttivi o di specifiche relative a lavorazioni, materiali, componenti, opere murarie, strutture o impianti o loro parti che sono comunque rilevabili da altri elaborati progettuali, anche in scala minore, o indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

## **ART. 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

Fanno parte integrante del contratto d'appalto oltre al presente documento, anche se materialmente ad esso non allegati, i seguenti documenti e/o elaborati:

- a) la relazione generale e la relazione tecnico-specialistica;
- b) il Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) elenco prezzi unitari;
- d) il piano della sicurezza;
- e) il piano operativo di sicurezza;
- f) elaborati grafici del progetto;
- g) il Cronoprogramma.

Si richiama quanto contenuto nel Capitolato Generale d'Appalto per quanto attiene alle spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'Appaltatore.

## **ART. 7 TERMINI D'ESECUZIONE E PENALI**

### **ART. 7.1 CONSEGNA DEI LAVORI**

Nel caso di consegna in via d'urgenza, l'Appaltatore è tenuto a provvedere tempestivamente agli adempimenti relativi alla normativa sulla sicurezza precisati al successivo art. 9 del presente Schema di Contratto.

In conformità di quanto disposto dall'art. 125, comma 4, del DPR n. 207/2010, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori l'Appaltatore è tenuto a trasmettere all'Amministrazione copia della polizza di assicurazione di cui al successivo art. 9.6, che copra i danni che possano derivare all'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere e impianti e che assicuri l'Amministrazione medesima nei riguardi della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

In relazione a quanto disposto dall'art. 154, comma 6, del DPR n. 207/2010, la consegna dei lavori può essere eseguita in più volte, mediante successivi verbali di consegna parziale, non soltanto quando richieda molto tempo, ma anche nel caso in cui, tale eventualità sia progettualmente prevista in relazione alla particolare natura dell'intervento o qualora, in presenza di limitati impedimenti, il Responsabile del



Procedimento, preso atto di quanto riferito al riguardo dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 155 dello stesso DPR n. 207/2010, ritenga opportuno disporre una consegna parziale in considerazione della natura, dell'importanza e della possibilità di tempestiva rimozione di tale impedimento.

La consegna parziale verrà comunque effettuata soltanto nel caso in cui l'impedimento sia compatibile con la facoltà dell'Amministrazione, in caso di mancata rimozione dell'impedimento entro il termine più avanti specificato, di disporre una diminuzione dei lavori in misura non superiore al 20% dell'importo contrattuale, da comunicare all'Appaltatore nel rispetto dei termini prescritti dall'art. 162 del DPR n. 207/2010.

Ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 154 del DPR n. 207/2010, qualora la consegna venga effettuata in più volte per effetto del tempo richiesto per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Qualora, invece, la consegna parziale sia progettualmente prevista in relazione alla particolare natura dell'intervento o in presenza di limitati impedimenti, l'Appaltatore, in conformità di quanto disposto dal comma 7 dell'art. 154 del DPR n. 207/2010 sopra richiamato, è tenuto a predisporre il Cronoprogramma di esecuzione dei lavori di cui al successivo art. 8 del presente Schema di Contratto in modo da prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso Cronoprogramma, la durata e l'importo delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.

In tale eventualità, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella del verbale di consegna parziale, per cui, ove la consegna definitiva intervenga entro il termine massimo deducibile dal Cronoprogramma di esecuzione dei lavori redatto dall'Appaltatore e approvato dal Direttore dei Lavori, non si verificano spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario si procede alla sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 158 del DPR n. 207/2010 e, alla ripresa, il termine di ultimazione viene prorogato dei maggiori tempi tecnici necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal Cronoprogramma di esecuzione di cui sopra.

Per la sospensione dei lavori eventualmente così disposta, ove non ricorrano le cause stabilite dall'art. 159 del DPR n. 207/2010 e l'Appaltatore non abbia formulato riserve nei verbali di sospensione e di ripresa ai sensi del comma 8 dell'art. 158 del DPR n. 207/2010, si applicano le disposizioni di cui all'art. 160 dello stesso decreto; qualora, invece, l'Amministrazione ritenga di avvalersi della facoltà di diminuzione dei lavori di cui all'art. 162, comma 1, del citato DPR 207/2010, l'intenzione di avvalersi di tale facoltà deve essere comunicata all'Appaltatore nei termini di cui al comma 2 dello stesso art. 162.

Ove i lavori da portare in diminuzione rientrino tra le opere a corpo, il relativo importo, qualora non coincidente con quello di intere categorie, va contabilizzato in detrazione a misura, mediante l'applicazione, alle singole voci di lavoro e alle rispettive quantità non eseguibili, dei prezzi netti contrattuali.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'Appaltatore procedere all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente per quanto concerne sia l'accesso, che il rispetto delle indicazioni di cui al

successivo articolo 8 e iniziare nel contempo i lavori, proseguendoli poi attenendosi al Cronoprogramma di esecuzione da esso stesso redatto, in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato al successivo articolo 7.2, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, anche se parziale, eventualmente prorogati in relazione a quanto in precedenza o appresso precisato nel presente articolo.

**ART. 7.2 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE - PENALITÀ PER IL RITARDO.  
RISOLUZIONE.**

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di giorni: 90 (novanta) naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.

La consegna sarà effettuata secondo quanto prescritto dagli art.153 e 154 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 145, comma 3 del D.P.R. 207/2010, è prevista una penale pecuniaria giornaliera nella percentuale del 1 per mille sull'ammontare netto contrattuale.

L'Appaltatore, per il solo fatto di presentare offerta per l'aggiudicazione dei lavori, dà atto che l'area interessata dai lavori è completamente urbanizzata e le strade e le aree su cui si deve intervenire sono percorse da numerosi servizi sottosuolo quali canalizzazioni del gas, condotte idriche, linee elettriche e telefoniche ecc... che interferiscono sia planimetricamente sia altimetricamente con le opere da costruire.

Tali interferenze potranno provocare perditempo ed intralci ai lavori e di tutto ciò si è tenuto conto nel calcolare il tempo utile per l'ultimazione dei lavori. Per tutto quanto sopra esposto l'Appaltatore non potrà pretendere ulteriori maggiori compensi o rivalse di qualsiasi genere.

Qualora i lavori fossero in ritardo per negligenza dell'Appaltatore, il Direttore dei Lavori redigerà una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, sulla scorta della quale l'Amministrazione potrà intimare all'Appaltatore l'esecuzione dei lavori in ritardo, assegnandogli almeno dieci giorni per ultimarli: decorso tale termine inutilmente, l'Amministrazione si riserva la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.136 D.Lgs. 12/04/06 n.163.

L'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto di appalto ai sensi, per gli effetti e le fattispecie di cui agli artt. 135, 136 e 138 del D.Lgs. 12/04/06 n.163.

In caso di risoluzione del contratto d'appalto, spetterà all'Appaltatore soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti; in sede di liquidazione finale dei lavori è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 12/04/06 n.163.

E' facoltà dell'Amministrazione, ai sensi dell'art.134 D.Lgs. 12/04/06 n.163, addivenire al recesso del contratto con le modalità ivi stabilite.

L'Amministrazione avrà diritto di risolvere il contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o società Posta Italiana S.p.A., ai sensi dell'art. 3, comma 8, Legge n. 136/2010 (normativa antimafia)

**ART. 7.3 SOSPENSIONE DEI LAVORI PARZIALE O TOTALE - PROROGHE.**

Per quanto riguarda i periodi di tempo di normale andamento climatico sfavorevole, si è tenuto conto di essi nel valutare il tempo utile assegnato per l'esecuzione dei lavori, pertanto non saranno accordate sospensioni o proroghe dei lavori per tali cause come non saranno accordate sospensioni o proroghe per periodi di ferie riduzioni o interdizioni del traffico sopraggiunte per qualsiasi causa. Per quanto esposto l'Appaltatore non potrà pretendere ulteriori maggiori compensi o avanzare rivalse di qualsiasi genere.

Nella eventualità che successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per circostanze speciali o per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre il Direttore dei Lavori dispone la sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, in conformità di quanto disposto dagli artt. 158 e 159 del DPR n. 207/2010.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene differito di un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione parziale per il rapporto tra l'ammontare dei lavori non eseguiti a causa di tale sospensione e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo, secondo il Cronoprogramma dei lavori redatto dall'Appaltatore, come disposto dall'art. 159, comma 7, del DPR n. 207/2010, fermo restando che tale differimento non può essere inferiore al numero di giorni che, secondo il Cronoprogramma di cui al successivo art. 8, erano previsti per l'esecuzione delle lavorazioni sospese.

Nel corso di eventuale sospensione totale, il Direttore dei Lavori svolge in cantiere le necessarie verifiche ed impartisce, ove occorra, le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 158 del DPR n. 207/2010, al fine di assicurare che nel cantiere siano presenti esclusivamente macchinari ed attrezzature fisse inamovibili e il personale periodicamente necessario per la relativa manutenzione e la buona conservazione delle opere, ferma restando l'attività di guardiania per la custodia delle opere, il cui onere rientra nell'ambito delle spese generali.

Se le sospensioni sono dovute ad eccezionali avverse condizioni climatiche, che esulano dal normale andamento climatico sfavorevole di cui sopra, ovvero a cause di forza maggiore, o alle altre circostanze speciali di cui al primo comma dell'articolo 159 del DPR n. 207/2010, l'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità, come disposto dall'art. 159, comma 5 dello stesso decreto, ferma restando la facoltà dell'Appaltatore di avvalersi del disposto di cui al comma 3 dello stesso articolo 159, ove ritenga cessate le cause di sospensione.

Nel caso in cui le sospensioni siano state determinate dalle ragioni di pubblico interesse o necessità di cui all'art. 158, comma 2 del DPR n. 207/2010, e qualora abbiano superato, in una sola volta o nel loro complesso, un quarto del periodo contrattuale o comunque sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; soltanto nel caso in cui l'Appaltante si opponga allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione, come disposto dal comma 4 dello

stesso art. 158, da determinare con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 159 comma 4 del DPR n. 207/2010.

Ove le sospensioni per pubblico interesse o necessità abbiano superato, in una sola volta o nel loro complesso, un quarto del periodo contrattuale o comunque sei mesi complessivi e l'Appaltatore, in base a proprie autonome valutazioni di convenienza, non abbia avanzato la richiesta di poter recedere dal contratto, non avrà diritto ad ulteriori compensi o indennizzi per il periodo successivo al limite suddetto, fino ad eventuale sua successiva richiesta di recesso.

Nel caso di sospensione dei lavori dovuta a fatto dell'Appaltante, le eventuali contestazioni dell'Appaltatore al riguardo devono essere iscritte, a pena di decadenza, sia nei verbali di sospensione che di ripresa dei lavori, come disposto dall'art. 158, comma 8, del DPR n. 207/2010.

In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall'Appaltatore, l'Amministrazione, previa richiesta motivata di quest'ultimo, può concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori previsti in contratto, senza che ciò costituisca titolo per l'Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione. In ogni caso la proroga deve essere richiesta prima della scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato.

Non possono costituire motivo di proroga dell'inizio dei lavori e della loro regolare e continuativa conduzione secondo il relativo Cronoprogramma di esecuzione redatto dall'Appaltatore ai sensi del primo comma del richiamato art. 8:

- 1) il ritardo nell'apprestamento del cantiere e nell'allacciamento per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- 2) l'eventuale esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;
- 3) l'eventuale elaborazione di eventuali esecutivi di cantiere ritenuti necessari dall'Appaltatore in relazione alla propria organizzazione, ai propri mezzi d'opera ed a esigenze legate a subappalti o forniture, da sottoporre all'approvazione del Direttore dei lavori;
- 4) il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai fini dell'approvazione al subappalto che l'Appaltante deve effettuare entro il termine di 30 giorni;
- 5) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sulle campionature, di prove di carico e di prove sugli impianti;
- 6) il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente ritardo nelle approvazioni nonché il tempo necessario per l'espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell'Appaltatore di cui ai vari articoli del presente schema di contratto;
- 7) l'eventuale presentazione, ai sensi dell'art. 162 del DPR n. 207/2010, di varianti migliorative, approvate o meno, compatibili con i disposti di cui all'articolo 132, comma 3 D.Lgs.163/06;

- 8) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Appaltatore e maestranze.

#### **ART. 7.4 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CONTO FINALE.**

Ai sensi dell'art.199 del D.P.R. n. 207/2010, l'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procederà, dandone congruo preavviso scritto, alle necessarie constatazioni in contraddittorio, redigendo apposito certificato se le opere saranno riscontrate regolarmente compiute. Qualora dalla visita risultasse la necessità di rifare o migliorare qualche opera, per imperfetta esecuzione, l'Appaltatore dovrà eseguire i lavori che gli verranno indicati nel tempo prescritto, che verrà comunque considerato a tutti gli effetti come impiegato per i lavori, ai fini dell'applicazione della prevista penale per ritardi.

Solamente dopo la constatazione dell'accettabilità delle opere si redigerà il verbale attestante il loro compimento.

Nel tempo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori e la compilazione dello stato finale, l'Amministrazione potrà ordinare ulteriori forniture e lavori, senza che l'Appaltatore, per qualsiasi ragione, possa rifiutarsi, purché tali lavori debbano servire direttamente o indirettamente per l'opera che forma oggetto dell'appalto.

Ai sensi dell'articolo 200 del D.P.R. n. 207/2010 si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro tre (3) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 201 del D.P.R. n. 207/2010,

l'Amministrazione inviterà l'Appaltatore a prendere cognizione del conto finale e a firmarlo entro il termine di trenta (30) giorni; se l'Appaltatore non lo firmerà nel termine appena indicato o se lo sottoscriverà senza confermare le eventuali domande già formulate nel registro di contabilità, nei modi prescritti, il conto finale si avrà come da lui definitivamente accettato.

#### **ART.8 CRONOPROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI - PENALI - RAPPORTI CON LA DIREZIONE LAVORI E ADEMPIMENTI – LIQUIDAZIONE LAVORI**

##### **ART. 8.1 CRONOPROGRAMMA DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI**

Qualora il Responsabile Unico di Procedimento e il Direttore Lavori abbiano richiesto modifiche ed integrazioni al Cronoprogramma predisposto dal Concorrente che si è aggiudicato provvisoriamente la gara di appalto in ottemperanza a quanto stabilito nel precedente punto 3 – Adempimenti precontrattuali, l'Appaltatore dovrà presentare al Direttore dei Lavori il Cronoprogramma definitivo per la realizzazione dei lavori entro i successivi 10 (dieci) giorni dalla consegna dei lavori, nel quale deve essere evidenziato l'ordine cronologico in cui avranno luogo l'esecuzione delle attività che compongono il progetto, con rispetto di quanto indicato al precedente art. 3. L'Appaltatore potrà avanzare una propria proposta migliorativa rispetto a quanto indicato in base alle proprie esigenze e organizzazione di realizzazione dei lavori.

Il Cronoprogramma approvato non vincola l'Amministrazione, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore, che ha

l'obbligo di rispettare comunque i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità.

La mancata osservanza, anche di una sola delle disposizioni del presente articolo dà facoltà all'Amministrazione di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

Una volta accettato dall'Amministrazione tale Cronoprogramma definitivo per la realizzazione dei lavori diverrà il documento di riferimento il cui rispetto deve essere garantito dallo stesso Appaltatore nella esecuzione dei lavori dell'intervento.

#### **ART. 8.4 RAPPORTI CON LA DIREZIONE LAVORI E ADEMPIMENTI – LIQUIDAZIONE LAVORI**

La Direzione Lavori nello svolgimento dei compiti affidati deve attuare ogni utile iniziativa e collaborare per la buona riuscita dell'esecuzione dei lavori nel rispetto degli impegni contrattuali assunti dalle parti.

La Direzione Lavori ha l'obbligo di verificare che l'Appaltatore osservi le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

A tal riguardo deve seguire le procedure e scadenze per la liquidazione degli acconti all'Appaltatore secondo quanto riportato nel prospetto seguente.

In caso di mancata verifica della posizione contributiva e assicurativa dell'Appaltatore relativamente ad ogni S.A.L., provvederà a tale adempimento direttamente il Responsabile di Procedimento con decorrenza dei termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo stabiliti dall'articolo 143 del D.P.R. n. 207/2010, a far data dal ricevimento della documentazione contabile con responsabilità della Direzione Lavori e dell'Appaltatore per i ritardi maturati nei pagamenti fino alla consegna di quanto sopra citato.

Qualora il pagamento delle rate di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito dall'articolo 143 menzionato per cause imputabili alla Direzione Lavori e/o all'Appaltatore, gli eventuali interessi per ritardato pagamento stabiliti dall'articolo 144 dello stesso D.P.R. n. 207/2010 e richiesti dall'Appaltatore, saranno a carico della Direzione Lavori e/o dell'Appaltatore.

La Direzione Lavori, nel realizzare una costante azione di accompagnamento e verifica della progettazione per tutta la durata dei lavori.

#### **ART. 9 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E DEL C.C.N.L. - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE - GARANZIE - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI.**

##### **ART. 9.1 OSSERVANZA E PROCEDURA SULLE NORME DI SICUREZZA DEI LAVORATORI.**

L'Appaltatore con la presentazione stessa dell'offerta accetta il piano di sicurezza predisposto dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e s'impegna a rispettarne i dettami e a farli rispettare dai propri aventi causa qualunque ruolo rivestano (dipendenti,

subappaltatori, fornitori, ecc.) impedendo l'accesso al cantiere a chi non si attenga alle disposizioni del predetto piano.

In caso di inosservanza ripetuta o grave del piano di sicurezza accertata e contestata per iscritto, l'Amministrazione, su proposta del Coordinatore per la Sicurezza nella fase di esecuzione, può a suo insindacabile giudizio risolvere il contratto con il pagamento dei soli lavori svolti a regola d'arte, fermo restando il rimborso dei maggiori danni.

L'Appaltatore mantiene la piena responsabilità di risultato impegnandosi a dare l'opera compiuta e perfetta in ogni sua parte nel pieno rispetto delle prescrizioni del piano di sicurezza predisposto dall'Amministrazione e di tutte le norme di sicurezza vigenti, ancorché non esplicitamente invocate né nel capitolato speciale d'appalto né nel piano di sicurezza, comportandosi con la diligenza del buon padre di famiglia.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori nel luogo di lavoro, ai sensi degli art. 17-18 del Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008.

L'Appaltatore è tenuto inoltre, a rispettare le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, di cui agli artt. 96-97 del Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore dovrà pertanto comunicare all'Amministrazione e al Responsabile dei Lavori prima dell'inizio dei lavori:

- 1) il nominativo e il luogo di reperibilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e del Medico Competente, designati ai sensi del D.Lgs. n.81/08;
- 2) il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere, unitamente al suo curriculum professionale;
- 3) ove designato o nominato, il nominativo e il luogo di reperibilità del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

E' facoltà di tutte le Imprese Esecutrici e lavoratori autonomi, anche durante la realizzazione dell'opera, presentare al Coordinatore per l'Esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni al P.S.C. per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso, sia per meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.

Ogni Impresa Esecutrice si impegna a consegnare il proprio Piano Operativo di Sicurezza, al Coordinatore per l'Esecuzione ai sensi dell'art. 101 comma 2-3, prima dell'inizio dei rispettivi lavori e depositare in cantiere copia per i lavoratori dipendenti dello stesso. Il contenuto del P.O.S. dovrà essere debitamente portato a conoscenza di tutti i lavoratori presenti nelle diverse sedi lavorative.

Qualora non si rendesse necessaria la nomina dei coordinatori per la sicurezza (a norma dell'art. 90, comma 3 del D. L.vo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni) l'Appaltatore è tenuto a redigere il Piano Sostitutivo di Sicurezza a norma dell'art. 131 del D.Lgs. 12/04/06 n.163 e i Piani Operativi secondo i contenuti minimi dell'Allegato XV del Testo Unico, e consegnarne copia all'Amministrazione e al Responsabile dei Lavori prima della "consegna lavori".

I Piani Operativi verranno valutati per verificarne la coerenza con il P.S.C. (ove esistente) e per verificarne i contenuti minimi, come da Allegato XV del Testo Unico, previsti dal Regolamento specifico a norma del citato art. 131 del D.Lgs. n.163 s.m.i..

Qualora non fosse prevista la figura del Coordinatore per la Sicurezza, i Piani Operativi di Sicurezza dovranno essere consegnati all'Ispettore di cantiere, qualora nominato, ovvero al Direttore Lavori, che provvederà alla loro valutazione e formulerà eventuali richieste di adeguamento, che dovranno essere concordate con l'Appaltatore.

Nel caso di affidamento in subappalto o con altra forma contrattuale di parte dei lavori, in ottemperanza alle norme vigenti, ad altre Imprese o Lavoratori Autonomi, l'eventuale richiesta dovrà pervenire al Responsabile Unico di Procedimento almeno 20 gg. prima del previsto inizio lavori dell'Impresa o del Lavoratore Autonomo.

In ogni caso l'inizio effettivo dei lavori da parte di Imprese o Lavoratori Autonomi di cui al punto precedente, verrà subordinato:

- a) alla verifica del possesso dell'idoneità tecnico professionale della ditta proposta;
- b) alla consegna dei documenti di verifica;
- c) alla effettuazione delle azioni di coordinamento che il Coordinatore per l'Esecuzione intenderà effettuare; in ogni caso sarà effettuata almeno una riunione di coordinamento preliminarmente all'inizio dei lavori;
- d) alla verifica che l'Impresa o il Lavoratore Autonomo prescelti dispongano del Piano di Sicurezza e Coordinamento da fornirsi a cura dell'Appaltatore.

L'adempimento degli obblighi indicati costituisce presupposto per la stipula del contratto o per l'eventuale consegna sotto le riserve di legge. Pertanto, nel caso l'Appaltatore non fornisca le dichiarazioni, le documentazioni e le informazioni richieste, ovvero risulti sfornito dei requisiti richiesti o inadempiente ad obblighi inerenti la sicurezza dei lavoratori, l'Amministrazione, dopo aver assegnato un termine per adempiere, procederà all'annullamento dell'aggiudicazione. L'Amministrazione provvederà altresì, nei confronti dell'Appaltatore inadempiente, all'incameramento della cauzione provvisoria, fermo restando l'obbligo di segnalare all'Autorità Giudiziaria eventuali false dichiarazioni.

Durante l'esecuzione dell'opera e a seguito delle azioni di coordinamento e controllo eseguite dal Coordinatore per l'Esecuzione, oltre alla ingiunzione all'Appaltatore, di ottemperanza delle prescrizioni che riterrà indispensabili per la sicurezza dei lavoratori, oltre alla sospensione, da parte dello stesso Coordinatore, delle singole lavorazioni eventualmente eseguite con pericolo grave e imminente, verranno adottati i provvedimenti, da parte dell'Amministrazione e del Responsabile dei Lavori, che il Coordinatore dovrà segnalare agli stessi, in caso di inosservanza degli obblighi previsti in capo ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi in materia di sicurezza sul cantiere e in caso di inosservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Le azioni che saranno adottate saranno ricomprese, a seconda della gravità dell'inosservanza, fra la sospensione dei lavori, l'allontanamento dell'Impresa o del Lavoratore Autonomo, la risoluzione del contratto.

Le Imprese Esecutrici e i Lavoratori Autonomi partecipano alle riunioni di coordinamento nei tempi e nei modi che saranno stati individuati nel P.S.C. o, in



carezza, che saranno concordati con il Coordinatore per l'Esecuzione in relazione alle necessità di sicurezza del cantiere.

### **ART. 9.2 PIANI DI SICUREZZA AZIENDALI**

L'Appaltatore dovrà altresì organizzare e redigere il piano delle demolizioni e la successione dei lavori deve risultare da apposito Cronoprogramma firmato dallo stesso, dal Direttore Tecnico o dal Capo Cantiere e dal Direttore dei Lavori.

### **ART. 9.3 OSSERVANZA DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE**

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, l'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle aziende industriali edili ed affini, artigiane edili e affini, delle cooperative edili e affini e negli accordi locali integrativi delle stesse, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Appaltatore è obbligato altresì, ad applicare il C.C.N.L. e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti coi soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, in tale caso il CCNL e l'integrativo di riferimento è quello previsto per le aziende a seconda della loro qualificazione in sede di iscrizione alla Camera di Commercio di provenienza, sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative.

La regolarità contributiva dell'appaltatore sarà verificata tramite la richiesta del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

L'inottemperanza degli obblighi normativi e retributivi previsti nel C.C.N.L., accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, dall'INPS, dall'INAIL, dall'AUSL o dalla Cassa Edile, costituisce inadempienza contrattuale; in tali casi l'Amministrazione, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento, comunicherà all'Appaltatore e, se del caso alla Cassa Edile e agli Enti Previdenziali presso cui è stata rilevata l'inadempienza, e alla Direzione Provinciale del Lavoro,

l'inadempienza accertata. L'Amministrazione assegnerà all'Appaltatore un termine non inferiore a giorni 30 giorni per sanare l'inadempienza accertata, per la presentazione di eventuali controdeduzioni o per presentare copia del ricorso amministrativo avverso il provvedimento di accertamento ispettivo. Scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto o che non risulti comunque sanata l'inadempienza accertata, ovvero nell'ipotesi di rigetto, da parte della Direzione Provinciale del Lavoro, dell'INPS, dell'INAIL o dell'AUSL, del ricorso amministrativo avverso l'eventuale provvedimento di accertamento ispettivo, l'Amministrazione procederà ad una detrazione fino ad un massimo della percentuale della manodopera calcolata per lo specifico lavoro sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione

del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, senza che l'Appaltatore possa pretendere interessi o danni di sorta. Sarà possibile per l'Appaltatore ottenere il pagamento delle somme accantonate nel momento in cui il Responsabile del Procedimento accerti la regolarizzazione degli obblighi suddetti.

E' fatta salva la facoltà di risolvere il contratto di appalto in caso di reiterate o perduranti inadempienze.

L'Appaltatore è obbligato a trasmettere all'Amministrazione e al Responsabile dei Lavori, in coincidenza con l'inizio dei lavori e ad aggiornare successivamente, l'elenco nominativo delle persone presenti in cantiere che forniscono a qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto dell'Appaltatore al fine del controllo del "lavoro nero" e/o irregolare, allegando copia delle pagine del libro matricola relative al personale dipendente occupato nel cantiere interessato e di eventuali contratti di lavoro interinale, parasubordinati e autonomi.

L'Appaltatore sarà chiamato a rispondere direttamente delle eventuali violazioni del suddetto obbligo secondo le sanzioni e le penali previste nel presente schema di contratto.

L'Amministrazione, a garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e degli obblighi sopra menzionati, opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo dei lavori. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del Procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto agli Enti Previdenziali e Assicurativi, compresa la Cassa Edile, ove richiesto.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale dopo l'approvazione

del collaudo provvisorio, ove gli Enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione eventuali

inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del Procedimento.

L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni suddette considerate inadempienze contrattuali, il cui importo non può essere tacitato dalla summenzionata ritenuta. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni all'Amministrazione, né a titolo di risarcimento danni, né al percepimento di interessi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Amministrazione potrà provvedere al pagamento dei dipendenti nei modi e termini stabiliti all'art. 5 del DPR 207/2010.

**ART. 9.4 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.**

Oltre a tutti gli obblighi previsti nel presente Schema di Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto l'Appaltatore è tenuto ad adempiere ai seguenti altri obblighi, dei quali dovrà tener conto nello stabilire i prezzi unitari di offerta per ogni singolo lavoro e per ogni somministrazione.

1) Nel quadro della collaborazione necessaria all'ottenimento del miglior risultato, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione degli altri soggetti operativi che interverranno nel cantiere attrezzature, strumentazioni, macchine, protezioni da utilizzarsi in comune, provvedendo al loro corretto montaggio, verifica di funzionalità, manutenzione e, se richiesta, manovra, riparazione o sostituzione, rimessa inefficienza, smontaggio e ricovero in magazzino senza ulteriori oneri per l'Amministrazione.

2) Sono altresì a carico dell'Appaltatore i permessi, le autorizzazioni, i N.O., necessari per l'insediamento del cantiere, nonché tutte le operazioni di incantieramento, custodia, segnaletica, i servizi comuni, la tenuta dei registri e documenti obbligatori di cantiere.

3) L'Appaltatore dovrà provvedere all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, le malattie, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi in conformità delle vigenti disposizioni. L'Appaltatore inoltre si obbliga ad osservare le disposizioni vigenti per gli infortuni degli operai sul lavoro, quelle intese a tutelare l'incolumità degli operai nel lavoro ed a prevenire la causa degli infortuni, le leggi ed i regolamenti sul lavoro delle donne e dei fanciulli, contro l'invalidità, la disoccupazione e la vecchiaia, la tubercolosi ed in genere l'assistenza e la previdenza degli operai, nonché ogni disposizione relativa all'assunzione della mano d'opera.

4) Prima dell'inizio dei lavori, comunque contestualmente alla consegna del cantiere, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere all'Amministrazione:

a. La documentazione di avvenuta denuncia degli enti previdenziali, assicurativi, ed infortunistici, ivi inclusa la Cassa Edile di Rimini o la Cassa edile di competenza;

b. I nominativi dei lavoratori, impegnati nel cantiere, comandati in trasferta e a quale Cassa Edile sono iscritti. Copia medesima dovrà essere trasmessa alla Cassa Edile di Rimini o alla Cassa Edile di competenza, territori ove vengono eseguiti i lavori. L'Appaltatore deve dare assicurazione scritta di tale comunicazione.

5) Dovrà essere apprestata l'esposizione giornaliera sul posto di lavoro, in apposito luogo individuato, di un prospetto rilasciato dalla Direzione dei Lavori, e compilato all'inizio delle giornate -prime ore di lavoro- a cura dell'Appaltatore, contenente l'elenco della manodopera che opera in cantiere (proprie e dei subappaltatori) con l'indicazione della provincia di residenza e della ditta di appartenenza, anche ai fini della verifica degli adempimenti inerenti la sicurezza e la "correttezza contributiva", i predetti prospetti giornalieri dovranno essere allegati al giornale dei lavori. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore, una volta rilevata, se perdurante e reiterata, sarà considerata grave inadempienza contrattuale.

6) L'Appaltatore ha l'obbligo di tenere nell'ambito del cantiere copia del libro matricola di cantiere e del registro delle presenze di cantiere, propri e dei subappaltatori (l'originale del libro matricola potrà essere sostituito da fotocopia autenticata – conservando l'originale presso la sede aziendale - qualora ciò sia autorizzato per iscritto dalla Direzione Lavori). Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tali adempimenti sarà segnalato dalla Direzione Lavori alla Direzione Provinciale del Lavoro - Settore Ispettivo:

a- COPIA DEL LIBRO MATRICOLA, debitamente vidimato dall'INAIL in cui vanno registrati gli operai assunti e presenti in cantiere, con annotazioni riguardanti le assunzioni e il fine rapporto di lavoro.

b- IL REGISTRO DELLE PRESENZE debitamente vidimato dall'INAIL. In tale documento vanno registrate le presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie, con regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata.

7) Tutti i lavoratori presenti nel cantiere saranno dotati di un tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'Impresa di appartenenza e composto da:

- nome e cognome;
- fotografia;
- Impresa di appartenenza;
- numero di matricola.

In caso di mancanza di tale tesserino (per dimenticanza, smarrimento o altro) il lavoratore dovrà essere individuato attraverso un documento di identità.

8) Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino le condizioni che la rendono necessaria, sarà effettuata da parte della Direzione Lavori o di qualsiasi altro incaricato della Amministrazione (Agenti della Polizia Municipale, Funzionari, Tecnici, Ispettori di Cantiere, Professionisti Incaricati), l'identificazione dei lavoratori presenti in cantiere; ove risultasse che alcuno di essi non è regolarmente indicato nel cartello esposto con l'elenco delle maestranze che operano in cantiere e non regolarmente registrato sul libro matricola e sul libro presenze, gli incaricati della Direzione Lavori o gli altri incaricati della Amministrazione provvederanno alla segnalazione alla Direzione Provinciale del Lavoro; l'Appaltatore ha l'obbligo di assicurare che le maestranze siano munite di valido documento di riconoscimento.

9) Con cadenza mensile e comunque non oltre il 20 di ogni mese successivo, l'Appaltatore dovrà trasmettere, alla D.L. o al funzionario che sarà segnalato dalla Amministrazione, la copia timbrata e controfirmata, dal Legale Rappresentante dell'Impresa, del "Registro delle presenze in cantiere" (vidimato dall' INAIL), nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo e trasmettere copia del documento (prospetto paga) comprovante il pagamento della retribuzione al personale impiegato sul cantiere, sia della propria Impresa che di quelle subappaltatrici.

10) Con cadenza quadrimestrale a decorrere dalla data della "consegna lavori", e all'atto di ogni SAL, l'Appaltatore dovrà comunicare il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori già eseguiti direttamente con esclusione di quelli eseguiti dai subappaltatori, dovrà presentare le attestazioni di "regolarità contributiva" rilasciate dagli Enti

Previdenziali e Assicurativi, nonché dagli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, questi ultimi potranno evidenziare il numero dei lavoratori e la quantità di ore di lavoro per ogni singolo dipendente impiegato nel cantiere dell'appalto. I suddetti adempimenti riguardano anche i subappaltatori.

11) Affinché l'INPS possa procedere al rilascio delle attestazioni di correttezza contributiva, ai sensi della Circolare n. 27 del 30.01.1992, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'INPS medesima le dichiarazioni riguardanti l'effettuazione delle operazioni contributive.

12) Dopo la maturazione dello stato di avanzamento in base ai registri contabili e prima dell'emissione del certificato di pagamento, l'Affidatario e, suo tramite, i subappaltatori, trasmettono all'Amministrazione Comunale il documento unico di regolarità contributiva (DURC) (art.118 comma 6 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.) ovvero trasmettono, debitamente compilato e sottoscritto, il quadro C del modulo unificato di richiesta del DURC (punto III impresa), affinché l'Amministrazione possa procedere, ai sensi dell'art. 16 bis della legge n. 2/2009, all'acquisizione d'ufficio del documento di regolarità contributiva.

Nel caso emergano posizioni di non regolarità contributiva, si procederà con l'accantonamento fino a un massimo del 22% (percentuale pari a quella della manodopera calcolata per lo specifico lavoro) dell'importo della rata di acconto in liquidazione e di quelle successive, fino a quando la posizione non risulti ricondotta a regolarità.

13) Le ritenute di cui ai punti precedenti non verranno svincolate dal Direttore dei Lavori fino a quando non sia stato accertato che l'Appaltatore o i Subappaltatori avranno provveduto a sanare integralmente tutte le irregolarità rilevate, relative al cantiere.

14) Per esigenza di differenti orari di lavoro finalizzati all'accelerazione dei lavori, il diverso utilizzo dell'orario di lavoro dei dipendenti deve essere definito in accordo tra Imprese, Consorzi e/o Società concessionarie e le Organizzazioni Sindacali di Categoria dei Lavoratori, ovvero le R.S.U. ove esistenti.

15) All'osservanza delle norme in applicazione della vigente legge sulla polizia mineraria, nonché all'osservanza di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso delle mine.

16) Ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati che venissero interessati o comunque disturbati dall'esecuzione dei lavori provvedendo, all'uopo e a sua cura e spese, con opere provvisorie e con le prescritte segnalazioni sia diurne che notturne, ed inoltre a tutti gli altri obblighi imposti dal vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Esecuzione.

L'Appaltatore dovrà garantire la sicurezza della circolazione mediante l'impianto e manutenzione in costante efficienza della segnaletica diurna e notturna di tutti i lavori che comunque impegnino la sede stradale e sue pertinenze a norma del Decreto Legislativo 30.04.92 n° 285 e Regolamento di Esecuzione sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.92 n° 495. Ritenendo con ciò l'Appaltatore unico ed esclusivo

responsabile per i danni arrecati alle cose e persone sollevando l'Amministrazione ed il personale preposto alla Direzione dei Lavori, da responsabilità, noie e molestie.

L'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese alla regolamentazione della circolazione per l'esecuzione delle opere appaltate presentando la domanda per ottenere la relativa ordinanza al Comando della Polizia Municipale o all'Ente proprietario della strada se i lavori interessano anche strade non di proprietà comunale, ottemperando scrupolosamente a quanto previsto nell'ordinanza stessa relativamente all'opposizione della segnaletica di cantiere, di tutta la segnaletica direzionale e di indicazione per eventuali deviazioni o percorsi alternativi, della segnaletica semaforica ed alla regolamentazione della circolazione anche con l'utilizzo di movieri.

17) A provvedere a propria cura e spese alla manutenzione dei lavori eseguiti fino al giorno della visita di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

18) A pagare le spese per la fornitura ed esecuzione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno, volta per volta, indicati dalla Direzione dei Lavori.

19) Il cantiere dovrà essere dotato di confortevole baracca ad uso ufficio debitamente attrezzata per espletare la direzione dei lavori.

20) Ad assumere un Ingegnere o Tecnico Diplomato, a seconda dell'importanza dei lavori, per tutta la durata degli stessi in modo che i lavori possano essere condotti con perizia e celerità secondo le direttive della Direzione dei Lavori.

21) Ad eseguire a proprie cure e spese il completo tracciamento delle opere da costruire mediante l'apposizione di picchetti e capisaldi.

22) Ad eseguire a proprie cure e spese il rilievo completo dei sottoservizi di urbanizzazione interrati, delle linee aeree ed apparecchiature fuori terra esistenti, che ricadono nell'area interessata dai lavori e nelle immediate vicinanze rimanendo l'Appaltatore l'unico responsabile per i danni e le rotture che dovessero essere arrecati, in conseguenza dei lavori, alle linee interrate o fuori terra sopraindicate.

23) A fornire e tenere in perfetta efficienza per tutta la durata dei lavori sul cantiere, i necessari strumenti topografici, canne metriche, rolline, paline e biffe, a disposizione della Direzione dei Lavori.

24) A fornire gli operai occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori. E' fatto assoluto divieto all'Impresa di dare ordini e disposizioni ai Direttori Operativi ed agli Ispettori di Cantiere dell'Ufficio Direzione dei Lavori e di servirsi della loro opera in qualunque modo e per qualunque ragione.

25) A fornire e tenere in perfetta efficienza sui cantieri e per tutta la durata dei lavori, almeno n. 2 cartelloni indicativi dei lavori, della larghezza di ml. 1,60 ed altezza adeguata, con iscritte le indicazioni prescritte dal Direttore dei Lavori e da speciali norme di legge e circolari ministeriali.

26) L'Appaltatore avrà l'onere di rappresentare in disegno, in via consuntiva, il "come costruito" di tutte le opere effettivamente realizzate, completo di tutte le misure planimetriche ed altimetriche riferite ai capisaldi dell'I.G.M. e locali necessarie per la

redazione della contabilità dei lavori. I disegni dovranno essere realizzati tempestivamente in modo da rispettare le prescrizioni del D.P.R. 207/2010 per l'emissione degli stati di avanzamento lavori. Le scale e le modalità di rappresentazione dei disegni saranno indicate dal Direttore dei Lavori dell'Amministrazione, i disegni dovranno mettere chiaramente in rilievo tutte le opere realizzate, nei minimi particolari, in special modo le derivazioni verso privati che dovranno essere chiaramente individuate in pianta ed in quota. I predetti disegni di contabilità dovranno essere redatti su carta foto-riproducibile e/o su supporto informatico.

27) L'Amministrazione provvederà a proprie cure e spese agli espropri per le occupazioni permanenti e temporanee relative alle opere da eseguirsi se saranno necessari. L'Appaltatore provvederà, invece, a sue cure e spese alla custodia diurna e notturna del cantiere, a tutte le occupazioni temporanee che si rendessero necessarie, oltre a quelle previste dall'Amministrazione per derivazioni provvisorie, strade di servizio, per accessi ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e per tutto quanto necessario all'esecuzione dei lavori.

Resta in proposito precisato che l'Appaltatore risponderà sempre e direttamente nei confronti dei terzi, per le sopramenzionate occupazioni, sollevando da ogni responsabilità sia l'Amministrazione che la Direzione Lavori. L'Appaltatore avrà l'obbligo, subito dopo avvenuta la consegna dei lavori di impiantare degli efficienti cantieri e di procedere, al tracciamento completo delle opere in modo che i lavori possano effettivamente e regolarmente iniziarsi e svolgersi secondo le disposizioni contrattuali e quelle che la Direzione Lavori crederà di dare.

28) Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, e per non produrre danni a terzi, a beni pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto, nel caso di infortuni, della quale s'intende perciò

sollevato, nella forma più ampia e tassativa, il personale dell'Amministrazione preposto alla Direzione e sorveglianza dei lavori e che resterà a carico dell'Appaltatore stesso il completo risarcimento dei danni

prodotti.

29) Qualora l'Appaltatore non possa risiedere nella località sulla quale ricadono i lavori affidati con il presente contratto, dovrà tenervi in permanenza un rappresentante delegato il cui nome, la cui residenza ed il recapito telefonico, dovranno essere notificati alla Direzione dei Lavori. Tale rappresentante dovrà avere la capacità e l'incarico di ricevere ordini dalla Direzione Lavori e da tutto il personale addetto alle verifiche del cantiere e di dare immediata esecuzione agli ordini stessi.

30) Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognatura per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze dei consumi dipendenti dai predetti servizi.

31) Il pagamento delle tasse per concessione dei permessi comunali per l'eventuale occupazione temporanea del suolo pubblico nonché per licenze temporanee di passi carrabili se dovute in base ai regolamenti vigenti.

32) Le spese per lo sgombero del cantiere entro una settimana dall'ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso, nonché le spese per la rimozione di materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono state eseguite per l'uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto e le spese relative all'uso delle discariche autorizzate di rifiuti. Tutti i materiali di risulta derivanti dai lavori, salvo diversa disposizione del D.L., diventano automaticamente di proprietà dell'Appaltatore, che ha l'obbligo di allontanarli dal cantiere e smaltirli in conformità alle norme di legge vigenti in materia.

33) L'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite e in costruzione alle persone addette di qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone che eseguono dei lavori per conto diretto dall'Amministrazione.

34) Provvedere a sua cura e spese sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere e deposito in locali situati nell'interno dello stesso od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali, forniture ed opere escluse dal presente appalto e provviste eseguite da altre Ditte per conto dell'Amministrazione. I danni, che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre Ditte, dovranno essere risarciti o riparati dall'Appaltatore.

35) Gli oneri derivanti dalla presenza di eventuali ordigni esplosivi e bellici. L'Appaltatore ove se ne presentasse la necessità, e' pertanto tenuto a darne comunicazione alle competenti autorità civili e militari accollandosi tutti gli oneri derivanti dal rinvenimento e dalla neutralizzazione degli ordigni.

36) Il progetto completo delle opere strutturali, fornito dall'Amministrazione dovrà essere verificato dall'Appaltatore. L'Appaltatore perciò dovrà dichiarare, per iscritto prima dell'inizio dei relativi lavori e provviste, di avere preso conoscenza del progetto, di averne controllato i calcoli statici a mezzo di Ingegnere di sua fiducia, qualora l'Appaltatore stesso non rivesta tale qualità, concordando nei risultati finali

e riconoscere quindi il progetto perfettamente attendibile ed assumere piena ed intera responsabilità tanto del progetto come dell'esecuzione dell'opera.

37) E' fatto obbligo di contrarre con Ditte specializzate, un rapporto di collaborazione commerciale per lo smaltimento di rifiuti tossici, aventi effetti inquinanti sull'ambiente. La prova documentale dovrà essere prodotta entro 15 giorni dalla data di consegna.

38) Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo.

#### **ART. 9.5 GARANZIE**

L'Appaltatore, giusto quanto disposto dal D.M. 12.03.2004 n. 123 ed integrato con la disposizione di cui all'art. 113 D.Lgs. 163/06:



1. è obbligato, ai sensi e nei termini di cui all'art. 113 comma 1 del D.Lgs. 12/04/06 n.163 , a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale rilasciata anche da intermediari finanziari ai sensi del D.P.R. 30.03.2004 n. 115, o mediante fideiussione bancaria o assicurativa, che dovrà prevedere espressamente quanto prescritto dal comma 2 del citato l'art. 113 del D.Lgs. 12/04/06 n.163 e art. 123 del D.P.R. 207/2010 le cui disposizioni trovano tutte applicazione.
2. è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati. La polizza deve inoltre prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori con un massimale determinato con le modalità di cui all'art. 125, comma 1 del D.P.R. 207/2010 nella misura di Euro 125.750,00 sino alla data del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici (12) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Tutte le garanzie dovranno essere prestate da fideiussori in possesso dei requisiti di cui all'art. 127 del D.P.R. 207/2010 e in caso di riunione di concorrenti conformante a quanto disposto all'art. 128 del D.P.R. citato.

#### **ART. 9.6 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e d'integrazioni.

L'appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **ART. 10 PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI. LAVORI IN ECONOMIA CONTABILIZZAZIONE E RELATIVA LIQUIDAZIONE.**

##### **ART. 10.1 PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO.**

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute di cui all' Art. 4 del DPR 207/2010 non sia inferiore al 30% dell'importo contrattuale.

Tali importi sono riferiti per le lavorazioni a misura, a contabilità eseguita.

Per l'emissione degli stati di avanzamento dei lavori si procederà sulla base della contabilità redatta in base agli articoli dal 178 e seguenti del D.P.R. 207/2010.

Quando per motivi indipendenti dall'Appaltatore, i lavori rimanessero sospesi per un periodo superiore a novanta (90) giorni, e' in facoltà della Direzione dei Lavori di rilasciare un certificato per il pagamento di un acconto, qualunque sia il credito netto maturato come stabilito dall'art. 141 comma 3 del DPR 207/2010.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Il pagamento della rata di saldo disposto previa garanzia fideiussoria di pari importo oltre all'aliquota IVA corrispondente, verrà effettuato entro il sessantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, in deroga all'art. 1 comma 2 lettera d) del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n. 192, onde consentire le necessarie verifiche circa la regolarità contributiva (DURC), e non costituisce presunzione dell'accettazione dell'opera, ai sensi del 2° comma dell'art. 1666 del C.C.. Si precisa che detta garanzia cessa di avere effetto dopo due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti rispetto ai termini stabiliti dal capitolato generale, troverà applicazione l'art. 133 comma 1, del D.Lgs. 163/06 s.m.i. nonché le disposizioni di cui agli artt. 143 e 144 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207

#### **ART. 10.2 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA E RELATIVA LIQUIDAZIONE.**

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni riportate nelle norme del Capitolato Speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore riportati nella lista delle categorie di lavoro o nell'elenco prezzi unitari.

Gli oneri per la sicurezza di cui all'art. 2 del presente Schema di Contratto valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, verranno pagati contestualmente, in modo proporzionale all'ammontare dei lavori, intendendosi l'importo offerto relativo alle varie lavorazioni non comprensivo degli oneri della sicurezza.

**ART. 10.3 LAVORI IN ECONOMIA: CONTABILIZZAZIONE E RELATIVA LIQUIDAZIONE.**

Le prestazioni della mano d'opera, i noleggi e le somministrazioni in economia dovranno essere espressamente ordinate dalla Direzione Lavori, non saranno pertanto riconosciute prestazioni in economia non espressamente autorizzate.

Per i lavori in economia le macchine, gli attrezzi e i mezzi di trasporto dati a noleggio dovranno essere in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento, sono pertanto a carico dell'Appaltatore sia la manutenzione che tutte le riparazioni necessarie.

Il prezzo del noleggio delle macchine, attrezzi e mezzi di trasporto comprende altresì ogni spesa per carburante, combustibile, lubrificanti, consumi di energia elettrica e quanto altro occorra per il loro funzionamento, trasporto, installazione, spostamenti e il successivo ritiro delle macchine e degli attrezzi, la mano d'opera specializzata, qualificata e comune, comunque occorrente sia per le suddette prestazioni che per il funzionamento e l'uso di macchine e degli attrezzi e per la guida dei mezzi.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per il lavoro da eseguire e provvisti degli attrezzi necessari.

L'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare settimanalmente al Direttore dei Lavori le liste relative agli operai, mezzi d'opera e provviste somministrate su richiesta del Direttore dei Lavori medesimo per l'esecuzione dei lavori in economia.

La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'Appaltatore stesso, con le modalità previste dall'art. 179 del D.P.R. 207/2010.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'art. 2 del presente Schema di Contratto, valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, verranno pagati in modo proporzionale all'ammontare dei lavori, intendendosi l'importo offerto relativo alle varie lavorazioni non comprensivo degli oneri della sicurezza.

**ART. 10.4 LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI.**

Per l'esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti o si provvederà alla determinazione dei nuovi prezzi con le norme dell'art.163 del D.P.R. 207/2010 ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'Appaltatore a norma dell'art. 174 dello stesso DPR 207/2010 e dell'art.125 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.

**ART. 11 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI E CONTROLLI****ART. 11.1 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI**

In genere l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché a giudizio della Direzione Lavori non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Appaltatore. L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o

di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto per richiedere speciali compensi.

### **ART. 11.2 CONTROLLI**

Controlli in cantiere potranno essere effettuati dalla Direzione Lavori al fine di verificare la rispondenza esecutiva delle lavorazioni. Saranno altresì prodotte campionature delle finiture prima di ogni loro lavorazione e posa in opera che dovranno essere sempre autorizzate dalla D.L. ed essere sempre e comunque eseguite in conformità al piano di sicurezza.

Nell'ambito dei rispettivi compiti, responsabilità ed interrelazioni, ferme restando le responsabilità dell'Amministrazione e del Responsabile dei Lavori, se designato, il Direttore Lavori con il Direttore Operativo e l'Ispettore di Cantiere e più in generale con i componenti dell'Ufficio di Direzione Lavori, il Responsabile del Procedimento e il Coordinatore della Sicurezza per l'esecuzione, esercitano la funzione di controllo sulla permanenza delle condizioni di regolarità e sicurezza delle Imprese in fase di esecuzione, indipendentemente dal fatto che le suddette funzioni vengano svolte da dipendenti pubblici o professionisti esterni.

L'Appaltatore ha l'obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché i soggetti di cui al punto precedente possano svolgere tali funzioni di controllo; eventuali comportamenti difformi costituiscono violazione degli obblighi contrattuali.

L'Amministrazione si riserva il diritto di visitare ed ispezionare il cantiere e a sottoporlo a periodici controlli anche senza preavviso.

L'Appaltatore e le Imprese Esecutrici dei lavori a qualunque titolo, anche con noli a caldo, hanno l'obbligo di tenere sempre in cantiere il libro presenze, copia del libro matricola e registro presenze, tutti regolarmente vidimati e aggiornati e riferiti al cantiere in oggetto; mentre deve essere messa a disposizione immediatamente, quando richiesto dall'Amministrazione:

- copia della comunicazione di assunzione di ogni lavoratore del cantiere interessato - copia delle denunce e dei versamenti mensili fatti all'Inps e alla Cassa Edile di riferimento - copia della denuncia INAIL di nuovo lavoro In materia di sicurezza l'Appaltatore e le Imprese Esecutrici, anche con noli a caldo, hanno l'obbligo di tenere sempre in cantiere, e aggiornati, i previsti piani di sicurezza ex art 131 D.Lgs.163/06.

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, o, in mancanza, il Direttore Lavori, garantisce la frequenza delle visite in cantiere sulla base della complessità dell'opera, assicura la sua presenza nelle fasi di maggiore criticità per la sicurezza, verbalizza ogni visita di cantiere ed ogni disposizione impartita.

## **ART. 12 MODALITA' E TERMINI DI COLLAUDO**

### **ART. 12.1 COLLAUDO DEI LAVORI - PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA.**

Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 141 del D.Lgs. 12/04/06 n.163, il termine entro il quale dovrà essere emesso il certificato di collaudo finale dell'opera è stabilito in sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori e tre mesi per il certificato di regolare esecuzione.

Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione ha valenza provvisoria ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione.

L'Amministrazione si riserva di nominare il Collaudatore anche all'inizio dei lavori o in corso d'opera ai sensi della L. 15/04/1940 n. 462, per eseguire un collaudo parziale, qualora lo ritenesse opportuno, oppure quando il controllo di parte dell'opera non fosse più possibile dopo l'ultimazione dei lavori, fatto salvo il giudizio definitivo del Collaudatore sull'intera opera oggetto dell'appalto. Resta altresì stabilito che tale procedura verrà sempre esercitata nell'ambito dei disposti legislativi di cui al comma 7 dell'art. 141 del D.Lgs. 12/04/06 n.163 e quelli di cui all'art. 215 4° comma del D.P.R. n. 207/2010.

Il collaudo verrà eseguito con le modalità di cui agli artt. 215 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010. L'Amministrazione può disporre delle opere eseguite subito dopo l'ultimazione dei lavori; quando l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, l'Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, ragione o causa, e non potrà reclamare compensi di sorta.

Delle operazioni di presa in consegna verrà redatto un verbale nel quale si descriverà lo stato di consistenza delle opere prese in consegna e del loro stato di manutenzione al fine di garantire l'Appaltatore dai possibili danni che potessero derivare con l'uso. L'Appaltatore resta esonerato dalla guardiania e dalla manutenzione delle opere prese in consegna dall'Amministrazione prima del collaudo; egli però risponde fino all'approvazione del collaudo di tutti i difetti derivanti da vizi e negligenza di esecuzione o da imperfezione dei materiali.

I collaudi, anche favorevoli e l'accettazione delle opere, non esonerano l'Appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge e in specie, dalle garanzie per difformità e vizi dell'opera; per quanto attiene ai termini di cui agli artt. 1667 del C.C. la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione ha luogo dalla data dell'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

## **ART. 13 MODALITA' DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – DANNI DI FORZA MAGGIORE**

### **ART. 13.1 NORME ACCELERATORIE IN MATERIA DI CONTENZIOSO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.**

1) Qualora ne ricorrano le condizioni, sarà applicata la disciplina per l'accordo bonario prevista dall'art. 240 del D.Lgs. 12/04/06 n.163 s.m.i..

2) Per tutte le contestazioni e le controversie che dovessero eventualmente sorgere tra l'Amministrazione e l'Appaltatore, sia durante i lavori che al termine del contratto,

comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno devolute al Giudice Ordinario con esclusiva competenza del Foro di Como, ad eccezione delle controversie che per legge rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

#### **ART. 13.2 DANNI DI FORZA MAGGIORE.**

I danni dipendenti da causa di forza maggiore saranno accertati con le procedure stabilite dall'articolo 166 D.P.R. n. 207/2010.

I danni che potrebbero derivare alle opere a causa della messa in opera in condizioni di tempo sfavorevole non sono da considerarsi come causa di forza maggiore, le riparazioni dei medesimi dovranno avvenire a cura e spese dell'Appaltatore.

I danni devono essere denunciati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. I lavori vanno interrotti soltanto per le parti interessate dal danno che richiedono accertamento.

### **ART. 14 GESTIONE DEL CONTRATTO**

#### **ART. 14.1 CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il presente contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità (art. 118 c.1 D.Lgs. 163/06).

#### **ART. 14.2 SUBAPPALTO E COTTIMO**

E' fatto divieto ai sensi dell'art. 21 della L.646/82 e successive modifiche ed integrazioni, di subappaltare i lavori oggetto del presente appalto senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione. Il subappalto risulta disciplinato dall'art. 118 del D.Lgs. 12/04/06 n.163 e s.m.

L'appaltatore deve trasmettere, ai sensi del comma 3 dell'art. 118 del D.Lgs. 12/04/06 n.163, entro venti (20) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dall'Amministrazione, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al Subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento.

L'Appaltatore deve applicare al Subappaltatore prezzi non inferiori al 20% rispetto ai prezzi di appalto (comma 4 dell'art. 118 del D.Lgs. 12/04/06 n.163).

L'Appaltatore ha l'obbligo di non praticare al Subappaltatore ritenute di garanzia superiori all'aliquota a lui applicata dall'Amministrazione.

L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Dette disposizioni trovano applicazione per tutti i contratti di cui all'art.118 comma 11 del D.Lgs. 12/04/06 n.163 . Trova altresì applicazione quanto stabilito dall'art.170 del D.P.R. n. 207/2010.

In ogni caso l'Appaltatore resta l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esecuzione di tutti i lavori oggetto dell'appalto stesso.

Si richiamano le disposizioni vigenti inerenti il divieto di intermediazione ed interposizioni nelle prestazioni di lavoro.

Ai sensi dell'art. 118, comma 6 del D.Lgs. 12/04/06 n.163, anche il Subappaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, con le precisazioni di cui al precedente articolo 9.3.

L'Appaltatore e per suo tramite le Imprese Subappaltatrici sono tenute a comunicare agli Enti Previdenziali l'intervenuto appalto e, quando attivato, il subappalto ed a trasmettere con tempestività e comunque prima dell'inizio lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, agli Enti assicurativi e antinfortunistici, nonché il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori delle lavorazioni inerenti il subappalto; Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'Amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva, nonché una copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.

L'Appaltatore è responsabile in solido, verso l'Amministrazione, dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei Subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto; tale responsabilità permane anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

In caso di inottemperanza degli obblighi derivanti dal precedente articolo, accertata dall'Amministrazione o a questa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, l'Amministrazione medesima comunica all'Appaltatore, al Subappaltatore e Direzione suddetta, l'inadempienza accertata con le modalità e termini di cui al precedente articolo 9.3.

Nel caso di non regolarità contributiva di un Subappaltatore, si opererà una ritenuta fino ad un massimo della percentuale di manodopera, calcolata per lo specifico lavoro, dell'importo dello stato di avanzamento, comprendente le opere subappaltate relative, o dell'intero importo della rata di saldo, sempre che l'importo di tale ritenuta non risulti inferiore a quello del contratto di subappalto, al netto di quanto già eventualmente

liquidato per lavori eseguiti in condizione di regolarità contributiva, nel qual caso si provvederà alla ritenuta dell'intero importo del contratto di subappalto; fermo restando la responsabilità solidale di Appaltatore e Subappaltatore, nel caso in cui l'Amministrazione paghi direttamente il Subappaltatore tale detrazione verrà effettuata nei suoi confronti; nel caso in cui l'Amministrazione non paghi direttamente il Subappaltatore tale detrazione verrà effettuata nei confronti dell'Appaltatore.

Il pagamento all'Appaltatore o Impresa Subappaltatrice delle somme accantonate, o della rata di saldo, non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato dal Responsabile del Procedimento, che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovuto. Per tale sospensione o ritardo nel pagamento l'Appaltatore e il Subappaltatore non possono opporre eccezione all'Amministrazione e non hanno titolo a risarcimento danni.

#### **ART. 14.3 CESSIONI DI CREDITO**

L'Amministrazione, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 117 del D.Lgs. 12/04/06 n.163 e della legge 21.2.1991, n. 52, autorizzerà esclusivamente cessioni solo parziali del credito con esclusione delle somme eventualmente dovute dall'Appaltatore ai suoi dipendenti (circolare 17/04/1958 n. 827 Ministero

LL.PP.) o da detrarsi a norma degli articoli precedenti a garanzia del rispetto della normativa in materia previdenziale contributiva e di sicurezza.

#### **ART. 14.4 SANZIONI**

L'osservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di contribuzione previdenziale e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni delle maestranze, costituisce un'obbligazione contrattuale dell'Appaltatore medesimo verso l'Amministrazione; pertanto qualora emergessero irregolarità ed inadempienze da parte dell'Appaltatore e dei Subappaltatori in relazione agli obblighi sopra indicati e non venissero sanate, tale fatto sarà considerato grave inadempienza contrattuale e potrà determinare la risoluzione del contratto, con rivalsa da parte dell'Amministrazione per i danni che ne potranno derivare alla regolare esecuzione dell'opera, fermo restando, in linea generale, la facoltà dell'Amministrazione di sospendere i pagamenti e di rivalersi sulla polizza fidejussoria e le altre cauzioni rilasciate a garanzia dei debiti contrattuali.

In particolare si individuano i seguenti casi:

A) posizione di non regolarità emersa a carico dell'Appaltatore riferita al momento dell'affidamento e prima della stipula del contratto: si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione;

B) situazione di non correttezza contributiva dell'Appaltatore che si determinino nel corso dell'esecuzione del contratto:

- si procederà con l'accantonamento fino a un massimo del 20% dell'importo del SAL corrente e di quelli successivi, fino a quando non sarà accertata l'avvenuta regolarizzazione, fatta salva la facoltà di risolvere il contratto in caso di reiterati o perduranti inadempimenti;



C) Posizione di non regolarità emersa a carico di subappaltatore, riferita al momento dell'autorizzazione al subappalto:

- si procederà con la revoca dell'autorizzazione al subappalto;

D) situazione di non correttezza contributiva del Subappaltatore che si determinino nel corso dell'esecuzione del contratto:

- si procederà con l'accantonamento fino a un massimo del 20% dell'importo del SAL corrente e di quelli successivi, fino a quando non sarà accertata l'avvenuta regolarizzazione, fatta salva la facoltà di risolvere il contratto in caso di reiterati o perduranti inadempimenti.